



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/2867/TFNSVE-2025-2026  
Registro procedimenti n. 2816/TFNSVE/2025-2026

## IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

### SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Paola Balducci - Componente (Relatore)

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Accursio Gallo - Componente

Antonino Piro - Componente

ha pronunciato la seguente

### DECISIONE

Sul procedimento 2816/TFNSVE/2025-2026, 2816 - Ricorso proposto dalla società A.S.D. SAN GIACOMO CHIERI (917180) contro la società PANCALIERICASTAGNOLE (917202) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore VERGNANO ALESSANDRO (5550937),

In data 28 febbraio 2026, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - <https://pst.figc.it>, la società ricorrente ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società resistente al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore VERGNANO ALESSANDRO (5550937).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come dal tesseramento di cui alla attestazione oggetto del presente ricorso sia determinato il premio di formazione tecnica, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive indicate nel suddetto documento.

Il premio è stato quantificato in euro 120,00 (centoventi/00), come dalla citata attestazione, rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e presente in atti.

All'udienza in data odierna, tenutasi in videoconferenza e la cui fissazione è stata comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall'art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l'attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda;

delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società PANCALIERICASTAGNOLE (917202) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

calciatore VERGNANO ALESSANDRO (5550937) nella misura di euro 120,00 (centoventi/00), in favore della società società A.S.D. SAN GIACOMO CHIERI (917180).

L'ESTENSORE

Paola Balducci

IL PRESIDENTE

Stanislao Chimenti

Depositato

IL SEGRETARIO

Marco Lai